



Procedimento n. 1/2026 R.G. C.F.A.

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Alessandra Bruni Presidente
Tito Varrone Componente Relatore
Maurizio De Dominicis Componente

DECISIONE

Sui reclami ex art 42, comma 6, RG Fitarco

PER

L'ANNULLAMENTO E/O L'INTEGRALE RIFORMA

della decisione n. 1/2026 del Tribunale Federale, Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e n. 2/2025 R.G. T.F., depositata in data 16.01.2026, con la quale è stata irrogata al Sig. ██████████ la sanzione della radiazione.

di

██████████ (tess. ██████████), nato a ██████████ domiciliato in ██████████

██████████) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Malossini e Luigi Marsico elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Varrone 9 e digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata alessandromalossini@ordineavvocatiroma.org e luigimarsico@ordineavvocatiroma.org

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





nonché di

██ (tess. █████) nato a ██████████ domiciliato in ██████████ tesserato per ██████████ rappresentato e difeso dall' Avv. Cesare di Cintio elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, Via di Ripetta n. 141 e digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata cesare.dicintio@pct.pecopen.it

NEI CONFRONTI

della **PROCURA FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON PARCO**

FATTO

Per i fatti di causa Questa Corte fa propria la ricostruzione del Tribunale.

Con atto di deferimento del 20.10.2025, la Procura Federale conveniva in giudizio innanzi al Tribunale i tesserati ██████████ e ██████████, unitamente alle rispettive società di appartenenza, ██████████.

Le incolpazioni traevano origine da una segnalazione anonima, ma circostanziata, pervenuta al *Safeguarding Officer* Federale in data 08.05.2025, relativa a presunti comportamenti di abuso psicologico, molestia e abuso sessuale, posti in essere dal tesserato ██████████ nei confronti di diverse atlete della ██████████.

A seguito di articolata attività di indagine, la Procura Federale contestava a:

- Sig. ██████████, la violazione degli artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c) e art. 3.17 Statuto Federale, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice comportamento Sportivo CONI, *“perché quale tesserato Fitarco teneva negli anni, sin dal 2013 e senza soluzione di continuità, nei confronti di diverse tesserate Fitarco ██████████ o*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





intorno ad essa gravitanti, un atteggiamento per certi versi seriale, gravemente molesto, sessualmente manifesto e violento con condotte sessuali sia fisiche, che per il tramite degli applicativi per smartphone messenger o whatsapp (...)”;

- Sig. ██████████, all'epoca dei fatti ██████████ ██████████, la violazione degli artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c) e art. 3.17 Statuto Federale, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, “*perché quale tesserato e ██████████ nel corso degli anni copriva le gravissime condotte poste in essere ripetutamente dal ██████████, nonostante sin da subito – come emerso da diverse testimonianze agli atti - le tesserate coinvolte avessero provato a cercare in lui un aiuto, rendendolo edotto della pesante ed intollerabile situazione che dovevano vivere in seno alla ██████████. Tale inaccettabile comportamento omissivo si è concretizzato in vere e proprie minacce rivolte alle atlete di essere estromesse dal gruppo della nazionale, con frasi inqualificabili come “finché tenete le gambe chiuse cosa vuoi che succeda?”, oppure “se lui fa i punti, tolleriamo”, minimizzando quanto veniva drammaticamente portato a sua conoscenza, spesso anche da ██████████ dunque molto fragili (...)*”;

- ██████████, la violazione dell'art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 ed all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per responsabilità oggettiva quale società di appartenenza del tesserato ██████████

- ██████████, la violazione dell'art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per responsabilità oggettiva quale società di appartenenza del tesserato ██████████.

Antecedentemente alla instaurazione del giudizio, stante la rilevanza e la eccezionale offensività degli addebiti contestati ai predetti tesserati, la Procura Federale invocava nei loro confronti l'emissione di idonei provvedimenti *ex art. 38 Reg. Giustizia.*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Con prima Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025, emessa *ex art.* 38, commi 2 e 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando, con provvisoria immediata esecuzione, ad entrambi i tesserati, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari.

Con successiva Ordinanza T.F. n. 2 del 04.06.2025, emessa all'esito di rituale audizione degli interessati *ex art.* 38, co. 3, il Collegio, definitivamente pronunciando, confermava il proprio iniziale intendimento.

Nello specifico, sulla scorta delle coordinate interpretative offerte dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr. Sez. I, Decisione n. 25/2025), il Tribunale riteneva, sia pur con delibazione sommaria tipica di detto giudizio, che gli addebiti trovassero piena conferma nel materiale probatorio offerto dalla Procura, riscontrando *“la rilevanza e la attendibilità delle deposizioni rese in audizione da più tesserate Fitarco [redacted] [in atti], le cui ricostruzioni dei fatti, se, da un lato, hanno in pieno confermato i contenuti della iniziale segnalazione anonima, dall'altro, hanno offerto ulteriori -e ancor più specifici- elementi, gravi, precisi e concordanti, in alcun modo contraddittori tra loro, in merito alla particolare gravità delle condotte contestate ai due incolpandi”*.

Contestualmente, il Collegio riteneva provato *“anche il requisito del periculum in mora, posto che le condotte ascritte - risalenti e reiterate nel tempo secondo le denunce delle stesse atlete - risulterebbero a tutt'oggi ancora in essere e, per l'effetto, in ragione dei consolidati rapporti tra i due autori e delle posizioni di rilievo nel contesto federale, replicabili nel corso di future attività sportive e federali, anche con diverse sfumature comportamentali, in contesti differenti ed ulteriori rispetto a quelli scrutinati dall'Accusa”* (cit. Ordinanza T.F. n. 2/2025).

Detto provvedimento resisteva alle censure formulate in appello dagli interessati, in quanto integralmente confermato dal Giudice di secondo grado con successiva Ordinanza C.A.F. n. 1/2025.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Con ultima Ordinanza T.F. n. 3 del 30.10.2025, il Tribunale Federale disponeva la proroga della sospensione cautelare in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.2 e 38.3 R.G., sino al termine del giudizio disciplinare.

All'esito di rituale notifica del deferimento, la prima udienza in camera di consiglio era fissata per il 28.11.2025, ove, innanzi al Procuratore Federale comparivano le parti, costituite in giudizio per il tramite dei rispettivi avvocati, i quali depositavano anche Memorie difensive.

A tale data, il Collegio prendeva preliminarmente atto che la [REDACTED] aveva presentato istanza di applicazione consensuale della sanzione *ex art. 33 Reg. Giustizia*, riscontrata positivamente dalla Procura Federale; si riservava, al contempo, sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e sulla richiesta di sospensione del procedimento in ragione delle connesse indagini penali.

Con successivo provvedimento del 05.12.2025, a scioglimento della riserva, il Collegio, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali e preliminari (in particolare, in merito alla possibilità di sospensione, cfr. art. 44.7, Reg. Giustizia) e ritenuto necessario, altresì, ai fini del decidere, svolgere istruttoria sui fatti di causa, convocava le parti a riferire *ex art. 41, Reg. Giustizia*, ivi chiamando anche n. 3 (tre) testimoni per ciascuna delle stesse.

All'udienza del 16.12.2025, le tesserate [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], indicate dall'Accusa, confermavano integralmente le dichiarazioni già riportate nei rispettivi verbali di audizione rese al Procuratore ed acquisite dal Collegio agli atti del procedimento.

Tale conferma, per l'effetto, cristallizzava innanzi al Tribunale Federale tutte le specifiche e singole accuse dalle suddette tesserate rivolte al [REDACTED] ed al [REDACTED], confermando, inoltre, quanto alla tesserata [REDACTED], anche le *attenzioni* sessuali, non corrisposte, rivolte dal [REDACTED] durante le [REDACTED]; in particolare, era messo a verbale quanto testualmente riferito da [REDACTED]: *“(...) è una situazione che fa paura. Si ho paura. Sono fatti accaduti da circa 13 anni fa e mi hanno lasciato paura sia personale che professionale”*.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Nella successiva udienza del 18.12.2025, i testimoni della difesa ([REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] per il [REDACTED]; [REDACTED] e [REDACTED], per il [REDACTED]) negavano a vario titolo di aver mai assistito alle condotte contestate al [REDACTED] ed al [REDACTED]; alcuni riferivano, al contrario, di “*un gruppo sempre unito e coeso*” ove si assisteva “*a riti scaramantici portafortuna*” consistenti nel “*farsi toccare un seno*”, nonché di un “*tecnico ci ha sempre aiutato, prodigandosi anche affinché potessimo sistemarci professionalmente, attraverso il rinnovo dei nostri contratti in scadenza*” (cfr., in particolare, deposizione di [REDACTED]).

Alla stessa data, entrambi i deferiti respingevano le incolpazioni innanzi al Tribunale, riferendo, tra l'altro:

- “*che tali persone abbiano esagerato e, nel cercare di difendersi e di salvare la faccia, abbiano detto cose ed omesso altre, non preoccupandosi delle conseguenze che tali comportamenti avrebbero creato sulla mia persona. Evidenzio che l'invio della messaggistica a me contestato atteneva a scambi sempre ricambiati*” (cfr. deposizione di [REDACTED]);

- “*come le accuse rivolte nei miei confronti siano prive di ogni fondamento. Da sempre ho svolto il mio incarico con probità, nell'esclusivo interesse delle atlete, come dimostrano anche i risultati. Ritengo che quanto accaduto possa essere oggetto di una vendetta di determinate atlete per la mancata loro convocazione, ovvero poiché disapprovavano scelte tecniche, tali da comportare alle medesime pregiudizi anche economici.* (cfr. deposizione di [REDACTED]);

Alla ultima camera di consiglio del 07.01.2026, le parti precisavano le proprie conclusioni.

Il Procuratore Federale evidenziava, al riguardo, come:

- la documentazione depositata in atti confermasse l'intero quadro accusatorio, con particolare riguardo alle audizioni allegate al deferimento ed alle testimonianze rese dalle parti lese in udienza;
- le interessate avessero rappresentato i fatti con grande accuratezza e partecipazione, evidenziando sentimenti di emozione e paura, in grado di attestare la veridicità dei fatti denunciati;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





- dette audizioni avessero trovato tutte convergenza su fatti ed eventi specifici, non generici o vaghi;

Il Procuratore evidenziava, di contro, plurime criticità in ordine alle deposizioni dei testimoni indicati dalle difese. In particolare:

- la testimonianza della Sig.ra [REDACTED], [REDACTED], non era per questo suo ruolo attendibile e, come tale, avrebbe dovuto astenersi dal rendere tale deposizione;
- il [REDACTED], come da lui stesso evidenziato al Collegio, aveva potuto riferire su fatti e/o circostanze occorsi sino al termine del suo mandato (anno 2016);

Il Procuratore contestava, da ultimo, la credibilità e la attendibilità delle deposizioni rese dai due deferiti, in quanto la rappresentazione dei fatti da loro descritta non è apparsa coincidente e compatibile con la dettagliata deposizione delle parti lese.

L'Avv. Marsico depositava una Memoria difensiva finale recante data 07.01.2026, ad ulteriore supporto della infondatezza della incolpazione del [REDACTED] ed acquisita agli atti del fascicolo, avente a tutti gli effetti valore di contenuto di discussione di udienza, ed al quale lo stesso legale si riportava.

L'Avv. Di Cintio, si riportava ai propri scritti, ritenendoli idonei a provare in modo inequivocabile all'assenza di ogni responsabilità in capo al proprio assistito. Evidenziava, in particolare:

- l'assenza in atti di ogni condotta attiva e/o omissiva in capo al Sig. [REDACTED], così come paventato dal Procuratore Federale;
- l'assenza di ogni traccia della contestata responsabilità, in ragione anche dell'analitico esame (e richiamo) di tutte le *chat* depositate in atti ove non si evince in alcun modo quali possano essere le condotte contestate al proprio assistito;
- l'assenza di prova - ovvero anche solo di indizio - relativa alla contestata responsabilità, posto che l'esame dell'intera documentazione (di cui alcuni passaggi sono stati riletti innanzi al Collegio) portavano a ritenere come il Sig. [REDACTED], al contrario della tesi sostenuta dell'accusa, si fosse

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





sempre speso e prodigato, seppur con il riconosciuto rigore, a rispettare (ed a far rispettare) ogni regola propria del contesto federale;

- come i testimoni chiave portati dall'Accusa, fossero a vario titolo inattendibili, in ragione di deposizioni spesso manifestamente contraddittorie e non coerenti con l'impianto accusatorio (in particolare, la deposizione della Sig.ra [REDACTED]);

- come, contrariamente alla tesi dell'Accusa, le uniche due volte in cui il [REDACTED] era venuto a conoscenza di comportamenti non conformi ai dettati regolamentari, si fosse immediatamente prodigato (anche oltre il proprio mandato federale) affinché essi cessassero subito.

Il legale terminava la propria istruttoria invitando il Collegio a rileggere con attenzione i singoli passaggi delle audizioni e, con essi, la congruità delle allegare trascrizioni delle *chat* (con particolare riferimento alle tesserate [REDACTED]).

L'Avv. Francesca Auci, nel richiamare anch'essa i propri scritti:

- evidenziava come la contestazione di responsabilità oggettiva in capo alla [REDACTED], propria assistita, non fosse fondata per plurime ragioni;

- deduceva, al riguardo, come nel caso di specie non si potesse parlare di responsabilità (se pur oggettiva), in ragione del fatto che le asserite condotte illecite sarebbero state compiute tutte nel contesto della Nazionale Fitarco, ambiente evidentemente estraneo alla A.S.D. e non sotto il suo diretto controllo;

- rappresentava, ad ulteriore supporto, il dato formale del doppio tesseramento dei due deferiti appartenenti ai [REDACTED], come tali, solo secondariamente beneficiari del tesseramento della A.S.D. incolpata;

- concludeva, infine, ribadendo come la citata A.S.D. si trovasse in posizione tale da non poter esercitare alcun controllo sul [REDACTED], in ragione di quanto sopra descritto.

L'Avv. Valeria Amatiello, da ultimo, si riportava integralmente alla propria istanza formulata *ex art. 33.1, Reg. Giustizia*, depositata in atti e congruita dalla Procura Federale, specificando, al

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





riguardo, che, nella ipotesi di riconosciuta assenza di responsabilità in capo ai predetti deferiti, la medesima istanza dovesse ritenersi priva di ogni effetto e valore, venendo evidentemente meno ogni ipotesi di connessa responsabilità oggettiva.

Il Procuratore, a riscontro dell'eccezione formulata dal legale della [REDACTED], rappresentava come il [REDACTED] non avesse alcun doppio tesseramento con le Forze Armate, né tantomeno un secondo tesseramento con la Fitarco.

A conclusione dell'udienza, la Procura Federale richiedeva per:

- Sig. [REDACTED], la sanzione della radiazione *ex art. 63.1, lett. A)*, per aver gravemente compromesso il rapporto di fiducia con la Federazione di appartenenza, nonché per aver leso la sua immagine;
- Sig. [REDACTED], la sanzione della radiazione *ex art. 63.1, lett. A)*, per aver gravemente compromesso il rapporto di fiducia con la Federazione di appartenenza, nonché per aver leso la sua immagine;
- [REDACTED], la sanzione dell'ammenda pari a n. 25 (venticinque) volte la quota di prima affiliazione, per un importo complessivo pari ad Euro 1.250,00.

Rimetteva, da ultimo, all'apprezzamento del Collegio, la congruità della sanzione convenuta con la [REDACTED] *ex art. 33.1, Reg. Giustizia*.

Le difese insistevano per il proscioglimento dei propri assistiti, ovvero, in via subordinata, chiedevano la condanna al minimo edittale della pena prevista dal Regolamento di Giustizia.

La causa era quindi trattenuta in decisione ed il Tribunale provvedeva

condannando -al Sig. [REDACTED], alla sanzione della radiazione *ex art. 63.1, lett. A)*, Reg. Giustizia; e condannando anche il Sig. [REDACTED], alla sanzione della radiazione *ex art. 63.1, lett. A)*, Reg. Giustizia;

- irrogava alla [REDACTED], la sanzione della ammenda, pari ad Euro 1.250,00.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Inoltre, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati alla [REDACTED] e congrua la sanzione convenuta *inter partes ex art. 33, Reg. Giustizia*, dichiara la efficacia dell'accordo ai sensi dell'art. 33.2 Reg. Giustizia applicava alla [REDACTED], come sopra identificata, la sanzione dell'ammenda, pari ad Euro 750,00.

Avverso la decisione del Tribunale federale proponevano gravame con due distinti atti di impugnazione il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED], affidandoli a plurime censure.

La Corte d'Appello, sulla base dei poteri conferiti dal Regolamento di Giustizia, provvedeva a fissare l'udienza di trattazione del reclamo e con separata ordinanza istruttoria chiedeva l'acquisizione delle schede di classificazione medica del tesserato [REDACTED], in possesso della Word Archery, nonché relazione della Commissione medica a chiarimento sui criteri di classificazione.

Le parti depositavano memorie conclusive.

DIRITTO

Per facilitare il percorso motivazionale che sarà seguito da Questa Corte, le questioni preliminari proposte nei due distinti atti di impugnazione, saranno trattate congiuntamente, anche perché in parte coincidenti.

Sia nel primo motivo del reclamo proposto dal [REDACTED] che nel primo motivo del reclamo proposto dal [REDACTED] si deduce la nullità della decisione del Tribunale Federale per totale carenza di motivazione in ordine al rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali. Il motivo è infondato per il seguente ordine di considerazioni.

Deve anzitutto chiarirsi la qualificazione giuridica del vizio dedotto. Nell'ordinamento processuale civile – da cui il processo sportivo federale attinge i principi generali – la giurisprudenza di legittimità distingue nettamente tra nullità formale dell'atto e illegittimità per

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





vizio di motivazione. La prima attiene alla conformità dell'atto al modello legale prescritto a pena di nullità; la seconda afferisce al contenuto della decisione e alla sua idoneità a esternare l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. L'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. annovera la motivazione tra gli elementi essenziali della sentenza, ma la sua assenza – o la sua mera apparenza – non determina l'inesistenza giuridica né la nullità insanabile del provvedimento, bensì costituisce vizio di legittimità denunciabile nei modi e nei termini propri del sistema delle impugnazioni. Tale principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (*ex multis*, Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. VI-5, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., ord. 27 febbraio 2023, n. 5927), trova integrale applicazione anche nell'ordinamento sportivo;

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con le Decisioni nn. 12/2019, 23/2019 e 63/2025, ha ribadito che l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia costituisce vizio che legittima l'intervento del giudice del gravame, non già causa di nullità radicale del provvedimento.

In sostanza la carenza motivazionale su una specifica doglianza (nella specie, eccezioni preliminari) non determina la nullità della Decisione, bensì un vizio della stessa che il giudice superiore è chiamato a verificare e, ove ne ricorrano i presupposti, a emendare attraverso l'esercizio dei propri poteri di integrazione motivazionale e di riesame del merito. Una diversa opzione ermeneutica – quella della nullità – contrasterebbe con il principio di conservazione degli atti processuali e con l'esigenza di economicità che permea l'intero sistema della giustizia sportiva. Non a caso, del resto, la Corte Federale di Appello, in quanto giudice del gravame interno, è investita del potere di piena cognizione del merito della controversia, nei limiti dei motivi di reclamo dedotti: infatti gli art. 42 e ss. del Regolamento di Giustizia FITARCO non pongono limitazioni alla cognizione del giudice di appello diversa da quella derivante dal *tantum devolutum quantum appellatum*; tuttavia, ove il reclamo investa il merito delle questioni (anche preliminari)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





risolte dal primo giudice, questa Corte è tenuta a esaminarle *ex novo*, potendo pervenirvi con autonoma valutazione.

Pertanto del tutto infondatamente nel reclamo del ██████ si adduce che in ragione della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali sono state disattese le questioni pregiudiziali/preliminari la decisione del Tribunale Federale non può considerarsi provvedimento con il quale è stato idoneamente ed efficacemente definito, nel termine di cui all'art. 43.3. del Regolamento Federale, il procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo.

In ogni caso, e in via assorbente, anche laddove si volesse ritenere che una specifica confutazione “puntuale” delle eccezioni preliminari non sia stata espressa nei termini auspicati dai difensori dei reclamanti, ciò non condurrebbe alla nullità della decisione, atteso che i reclamanti non hanno indicato quale sarebbe stata l'effettiva lesione concreta del diritto di difesa patita (oltre la mera enunciazione astratta) e la quasi totalità delle questioni dedotte, come si è già evidenziato, è stata devolute alla cognizione di Questa Corte e di seguito esaminate.

SULLA NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AVVIO DI INDAGINI SULLA BASE DI DENUNCE ANONIME (ART. 48.1 REG. GIUSTIZIA)

Il motivo si rivela destituito di fondamento poiché si diparte da premessa erronea, ossia che l'attività d'indagine da cui è scaturito il deferimento non avrebbe mai dovuto essere avviata poiché innescata da segnalazione anonima.

Vero è, senza dubbio, che la vicenda ha preso le mosse da segnalazione di tal genere pervenuta alla “Safeguarding Officer” -e non da denuncia formalizzata secondo i parametri tipici delle “segnalazioni” qualificate in ambito Procura Generale – ma detta circostanza, a dispetto di quanto si sostiene nel motivo di reclamo qui considerato, non impedisce alla Procura Federale di attivarsi ed è tenuta ad attivarsi nel momento in cui il “Safeguarding Officer” ritiene di dover sottoporre

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



alla sua attenzione fatti e circostanze aventi ad oggetto molestie, violenze ecc. subite da donne o persone che nel contesto sportivo, per qualsiasi ragione, vengano a trovarsi in situazione di debolezza o fragilità (minori, disabili ecc.).

La normativa interna (art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021 e l'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 39/2021 che si collocano nel solco tracciato dalla normativa sovranazionale), in attuazione della quale le Federazioni nonché le Società e le Associazioni Sportive ad esse affiliate si sono dovute dotare della figura del Responsabile Safeguarding titolare del "Safeguarding Officer", proprio perché finalizzata a garantire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di piena sicurezza per la persona impone una stretta e sinergica collaborazione tra gli uffici delle varie Procure Federali e gli omologhi Safeguarding chiamati, fra l'altro, a vagliare ogni singola notizia relativa a discriminazioni, abusi, molestie ecc. non solo per assicurare sostegno e protezione alla vittima ma anche per consentire, soprattutto nei casi più gravi, i doverosi approfondimenti e il perseguimento dei responsabili.

Peraltro la normativa di riferimento consente al Safeguarding officer di garantire la riservatezza del segnalante mediante la procedura whistleblower, ossia trasmettendo gli atti alla Procura senza rilevarne l'identità.

Tanto puntualizzato, va subito aggiunto che relativamente alle denunce anonime l'art. 44, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva – pedissequamente replicato nel vigente Regolamento di Giustizia FITARCO – dispone che *"l'azione (del Procuratore federale n.d.r.) non può essere intrapresa sulla base di sole denunce anonime"*; il senso della norma è chiaro: l'Organo inquirente della Federazione non può promuovere l'azione disciplinare basandosi esclusivamente su una denuncia – rectius segnalazione – anonima. Diversamente è del tutto legittimo l'operato dell'Ufficio del Procuratore Federale allorché, prendendo le mosse da una segnalazione anonima, venga svolta un'attività istruttoria tale da confermare e corroborare il contenuto della medesima e, basandosi sulle risultanze di tale attività, promuova l'azione disciplinare innanzi ai competenti Organi di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Giustizia.

Se così non fosse, e, dunque ipotizzando che la singola Procura Federale potrebbe attivarsi solo in presenza di segnalazioni di certa provenienza, senza alcuna valida ragione correlata alla tutela dei tesserati da possibili iniziative della medesima si andrebbe sensibilmente ad abbassare la tutela degli stessi in relazione a episodi di violenza morale e fisica anche gravi di cui si siano resi responsabili altri tesserati; tutela che, invece, va doverosamente apprestata come appunto dimostra la normativa più recente.

Tale interpretazione dell'art. 44, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva è stata cristallizzata sia in numerose pronunce di giustizia endofederale (ex multis, Tribunale federale FIT, Decisione n. 4 del 03.02.17, Tribunale federale FITDS n. 9/20) sia in pronunzie del Collegio di Garanzia dello Sport che nella Decisione n. 83/21 ha, sul punto, così affermato *“è pienamente condivisibile l'affermazione della Corte Federale secondo la quale, se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, procedendo all'attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva). E ciò è quanto è avvenuto nel caso in questione, nel quale la Procura, ricevuto l'esposto, ha richiesto la documentazione ai competenti uffici federali. Nel far ciò essa ha svolto l'attività istruttoria necessaria e sufficiente, giacché, trattandosi di acquisire contezza di rapporti risultanti da documenti, l'istruttoria è consistita unicamente nell'acquisizione documentale”*.

Tutto quanto sin qui puntualizzato la Corte rileva che, come risulta in tutta chiarezza dalla documentazione versata in atti, il deferimento del reclamante [REDACTED], così come del [REDACTED] ha sì fatto seguito ad indagini che hanno preso le mosse da segnalazione anonima, ma non si è in alcun modo venuto a fondare su quest'ultima e, quindi, su notizie *“non tracciabili, potenzialmente calunniose o strumentali”* come si afferma nel reclamo [REDACTED], ragion per cui non ravvede alcuna

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





violazione dell'art. 48.1. da parte della Procura Federale che possa aver inficiato il procedimento disciplinare, donde l'infondatezza dell'eccezione qui considerata.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA PROROGA DELLE INDAGINI E CONSEGUENTE INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI

Sostiene il reclamante ██████ che l'istanza di proroga del termine di cui all'art. 51.3 del Regolamento Federale si era venuta a fondare su motivazione palesemente non veritiera e strumentale poiché dopo l'accoglimento della stessa da parte delle competenti Procure non è stato compiuto alcun ulteriore atto d'indagine per cui si è trattato di *“un chiaro sviamento di potere, un uso distorto di uno strumento processuale finalizzato a garantire la completezza delle investigazioni”*.

Afferma, pertanto, trattarsi di condotta violativa dell'obbligo di lealtà, correttezza e probità (Art. 4 CGS), integrante abuso del diritto e del principio di ragionevole durata e tempestività delle indagini, donde l'inutilizzabilità di tutti gli atti successivi alla data in cui è venuto a scadere il termine di 60 giorni a disposizione della Procura e la tardività dell'avviso di conclusione delle indagini del 16 settembre 2025 e, soprattutto, del conseguente atto di deferimento a giudizio che comporterebbero l'improcedibilità del procedimento disciplinare.

In disparte per un verso che le ragioni su cui si è venuta a fondare l'istanza di proroga sono state vagliate dalle due Procure cui è stata richiesta che le hanno ritenute senz'altro idonee a giustificare l'accoglimento, e, per altro verso, che la proroga, secondo costante insegnamento del Collegio di Garanzia, è sindacabile entro limiti alquanto ristretti (ossia solo ed esclusivamente in punto di logicità, non contraddittorietà e proporzionalità della motivazione su cui si è venuta a sorreggere), quanto ex adverso argomentato si disvela destituito di fondamento poiché si fonda su impostazione metodologicamente erranea.

Reputa, infatti, la Corte che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza di proroga vanno apprezzate avendo riguardo alla situazione in essere al momento di formalizzazione della stessa e non considerando gli sviluppi delle indagini successivi alla concessione della stessa (e

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





analogamente è a dirsi per quanto concerne la motivazione su cui quest'ultima si è venuta a fondare).

In siffatta prospettiva è evidente che, se nell'ottica della Procura poteva sussistere la necessità di effettuare ulteriori attività d'indagine, l'aver sollecitato breve proroga del termine per poterle completare non può certo integrare condotta strumentale e finalizzata ad ottenere un ingiustificato allungamento del predetto termine, e, tale non può essere considerata sol perché poi detto termine non è stato a tal fine utilizzato.

Ed è esattamente in tale ottica- ossia in funzione della possibilità di effettuare ulteriori atti d'indagine ossia di esigenza che non costituiva fatto certo ma che non poteva (e non può) escludersi avuto riguardo alla situazione in essere al momento della formalizzazione dell'istanza di proroga (si da potersi affermare che l'istanza si era venuta a fondare su esigenza insussistente) - che detta istanza è stata vagliata ed accolta.

Ritiene, pertanto, la Corte che la Procura non ha in alcun modo strumentalizzato il disposto dell'art-51.3. del Regolamento di Giustizia e, soprattutto, che essendo intervenuto il deferimento del reclamante ██████ prima della scadenza del termine di cui alla predetta norma, così come prorogato è intervenuto in un momento in cui il potere disciplinare non si era affatto consumato.

SULLA PRESCRIZIONE DEGLI ILLECITI CONTESTATI

Il ██████ aveva addotto, e, in questa sede ribadisce, che con l'atto di deferimento gli erano stati contestati una serie di comportamenti asseritamente posti in essere *"sin dal 2013 e senza soluzione di continuità, nei confronti di diverse tesserate"* rispetto ai quali il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare fissato dall'art. 49.3.lett. d) del Regolamento Federale era ampiamente decorso, e, che a dispetto di quanto sostenuto dalla Procura- secondo cui si trattava di condotta "seriale" e "senza soluzione di continuità"- si tratta di una pluralità di illeciti che non possono essere trasformati in un unico illecito permanente al fine di eludere il termine di prescrizione.

Al riguardo la Corte rileva in primo luogo che è lo stesso reclamante a dare atto che la prescrizione

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





potrebbe riguardare solo una parte degli illeciti che gli sono stati contestati e, in particolare, che alcun problema di prescrizione si pone in relazione al capo di incolpazione più grave (capo d'incolpazione n.11) che è risulta anche temporalmente collocato sicchè coglie nel segno il rilievo contenuto nella memoria della Procura Federale secondo cui l'intervenuta prescrizione, per quel che concerne gli illeciti più risalenti, rileverebbe ben poco ai fini pratici ove accertata la responsabilità del ██████ per gli illeciti di epoca più recente addebitatigli nell'atto di incolpazione.

Ad ogni buon conto la Corte deve rimarcare che, almeno per ciò che concerne i primi quattro capi d'incolpazione, al ██████ sono state contestate condotte integranti gli estremi del reato di cui all'art. 660 c.p. connotate dal carattere dell'abitudine; circostanza questa che assume valenza dirimente poiché, come chiarito dai più recenti approdi della Cassazione Penale, l'elemento qualificante dell'abitudine non è giuridicamente predeterminato, ma si concretizza se la molestia deriva proprio dalla reiterazione delle azioni. In tal caso: 1) l'unitarietà della fattispecie esclude la continuazione; 2) il momento consumativo viene spostato in avanti fino all'ultima condotta; 3) la prescrizione decorre da tale ultimo atto, allungando potenzialmente i tempi di perseguibilità (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sent. 12703/2025).

Orbene per quanto concerne l'ordinamento sportivo il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite con la decisione n. 63/2018 ha avuto modo di chiarire che allorquando la contestazione ha ad oggetto illecito connotatosi per il protrarsi o il ripetersi della condotta, sicchè il momento consumativo si esaurisce solo al momento in cui quest'ultima viene a cessare, il decorso del termine di prescrizione non decorre fin quando la condotta illecita è perdurata.

Deve, poi, aggiungersi che erroneamente nel reclamo si sostiene che dalla lettura del deferimento e di tutti gli atti di indagine sarebbe concretamente impossibile collocare temporalmente la quasi totalità dei fatti in contestazione.

Va, infatti, debitamente considerato che i capi di incolpazione si riferiscono a varie tipologie di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





condotte di cui sono state vittima le tesserate di volta in volta puntualmente indicate perché è principalmente sulla scorta di quanto dichiarato da ciascuna di esse che detti capi si vengono a fondare.

Orbene in occasione di ogni audizione dette tesserate sono state invitate a fornire anche precisazioni riguardo all'epoca in cui si erano verificati i fatti riferiti (si vedano ad es. dichiarazioni rese dalle tesserate [REDACTED]) e, dunque, è sulla base di tali indicazioni che è possibile collocare temporalmente le condotte contestate al [REDACTED] - che in molti casi comunque risalgono a epoca successiva al 2021 (si pensi ad esempio alle condotte di cui è stata vittima la tesserata [REDACTED] che ha dichiarato di aver conosciuto il [REDACTED] nel 2023 in occasione della prima trasferta della nazionale cui aveva partecipato)- e, soprattutto, il momento in cui hanno avuto inizio e il momento in cui sono venute a cessare nei casi in cui hanno assunto carattere di abitualità.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART 51.2 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FITARCO- DECADENZA DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Il reclamante [REDACTED] aveva eccepito e continua ad eccepire che l'azione disciplinare sarebbe stata esercitata oltre il termine regolamentare, non essendo stata dimostrata la data di iscrizione nel registro e ritenendosi tardive la richiesta di proroga e la successiva chiusura delle indagini.

La Corte osserva invece che l'art. 51 del Regolamento di Giustizia FITARCO disciplina:

- l'obbligo di svolgere le indagini necessarie;
- l'obbligo di iscrizione nel registro;
- la durata delle indagini (60 giorni dalla iscrizione, con proroghe autorizzabili dalla Procura Generale dello Sport);
- la sanzione processuale degli atti compiuti oltre termine, ossia la loro inutilizzabilità.

Da quanto evidenziato consegue che:

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





1) la disciplina dell'art. 51.3 non configura automaticamente l'“*estinzione dell'azione disciplinare*” come effetto necessitato di qualunque contestata irregolarità cronologica, ma regola – in primo luogo – l'utilizzabilità degli atti compiuti oltre termine;

2) la verifica della scansione temporale presuppone la consultazione della tracciabilità della iscrizione e degli atti, la quale, nel sistema dell'ordinamento sportivo, è strettamente connessa ai registri e alle piattaforme informatiche predisposte in ambito CONI per il flusso Procure Federali/Procura Generale.

Sul punto, la Corte ricorda che presso la Procura Generale dello Sport sono istituiti registri generali (procedimenti in corso e altre notizie di illecito) e che la trasmissione dei dati da parte delle Procure Federali avviene mediante caricamento in apposita piattaforma informatica.

Pertanto come emerge dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale della FITARCO, l'iscrizione è stata più che tempestiva e anche le successive fasi dell'indagine sono state rispettose di tutti i termini previsti dai regolamenti federali e del CONI.

Parimenti, la disciplina operativa della procedura informatizzata – già in vigore da tempo – evidenzia l'esistenza di un sistema di comunicazioni e registrazioni volto a garantire riservatezza e tracciabilità delle iscrizioni e delle operazioni.

In tale contesto, le deduzioni del reclamante risultano, sotto il profilo probatorio e logico, pretestuose e non decisive: esse si basano in larga misura su una prospettazione “congetturale” (mancanza di data in alcuni documenti, mancata allegazione dell'esposto anonimo, ecc.), che non dimostra la violazione effettiva dei termini, né individua con precisione quali atti essenziali sarebbero stati compiuti oltre termine, né ancora quale specifico pregiudizio difensivo ne sarebbe potuto derivare.

E ancora come ricordato dal Procuratore Federale nella sua memoria di costituzione:

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe



- a) dal 2015 ciascuna Procura Federale ha l'obbligo di iscrivere tempestivamente (*rectius* immediatamente!) tutte le notizie di potenziale illecito disciplinare sulla piattaforma della Procura Generale dello Sport del CONI, aprendo un fascicolo;
- b) la Procura Generale dello Sport del CONI (e quella del CIP, coinvolta anch'essa per la posizione ████████ nella presente vicenda), vigila analiticamente sull'operato dei Procuratori Federali, e su tutti i passaggi di ciascun procedimento disciplinare, evidenziando criticità, segnalando ritardi e talvolta avocando procedimenti;
- c) l'operato pertanto di ciascun Procuratore Federale è quotidianamente vagliato dal Procuratore Generale dello Sport e dai suoi Procuratori Nazionali;
- d) qualora un termine non fosse rispettato da un Procuratore Federale, il sistema "bloccherebbe" la possibilità di caricare atti, documenti o di aprire una successiva fase.

Altresì infondato è il motivo della presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 51.3 del Regolamento di Giustizia FITARCO relativo alla illegittimità dell'attività istruttoria compiuta e inutilizzabilità degli atti.

La Corte evidenzia che la contestazione difensiva sulla "incompletezza" del fascicolo e sulla mancata allegazione dell'esposto anonimo non incide, nel caso concreto, sulla tenuta dell'impianto probatorio valorizzato dal primo giudice, fondato principalmente su deposizioni, riscontri, convergenze narrative e su elementi acquisiti nel contraddittorio dibattimentale.

Peraltro la circostanza che la vicenda abbia preso le mosse da una prima notizia – anche non proveniente da denuncia formalizzata secondo i parametri tipici delle "segnalazioni" qualificate in ambito Procura Generale – non impedisce alla Procura Federale di attivare gli accertamenti: l'ordinamento sportivo tutela l'emersione dei fenomeni lesivi, e la funzione di *safeguarding* è espressamente posta in rapporto di cooperazione con gli organi di giustizia, fermo restando che

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





la repressione appartiene agli Organi di Giustizia Sportiva.

Peraltro come correttamente evidenziato nella memoria della Procura, nella fattispecie per cui è processo, non siamo in presenza di una denuncia, bensì di una segnalazione, fatta pervenire non al Procuratore Federale, ma ad uno specifico ufficio, ovvero quello del *Safeguarding*, che poi l'ha inviata alla Procura.

Altresì infondato è il motivo sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento di Giustizia Fitarco.

L'art. 51.1 pone un dovere di svolgere indagini necessarie; nondimeno, la dedotta "insufficienza" o "inadeguatezza" dell'attività istruttoria non determina, sul piano processuale, la nullità dell'azione disciplinare. Essa può semmai rilevare sul piano della valutazione della prova e della tenuta dell'addebito – profilo che, nel caso concreto, deve ritenersi superato, poiché l'accertamento di responsabilità è stato fondato dal Tribunale Federale su un compendio istruttorio ampio, nel quale un ruolo primario hanno avuto le deposizioni raccolte a partire dalla fase di indagine e valutate successivamente in giudizio.

Passando, quindi, a considerare i motivi di reclamo riferiti alle statuizioni del Tribunale Federale con le quali i reclamanti sono stati riconosciuti responsabili degli illeciti disciplinari rispettivamente contestatigli si esamina in primo luogo quanto addotto dal [REDACTED].

Questi mediante articolato motivo rimprovera al Tribunale Federale:

a) di essere incorso nella violazione dei principi in materia di standard probatorio e di valutazione della prova avendo fondato la propria decisione quasi esclusivamente sulle dichiarazioni delle atlete accusatrici e omettendo di fornire una motivazione logica e coerente a fronte delle decisive prove contrarie emerse in dibattimento e puntualmente evidenziate nella memoria difensiva finale depositata in data 07.01.2026.

b) di aver ritenuto provato il capo d'imputazione più grave (ossia la violenza sessuale di cui è stata vittima la tesserata [REDACTED]):

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





b1) pur essendo stato dedotta e provata l'impossibilità scientifica e biomeccanica dell'aggressione così come descritta dalla predetta tesserata;

b2) sminuendo la testimonianza della ██████████ che aveva riguardato due fatti oggettivi e riscontrabili;

b3) trascurando la comprovata inattendibilità della tesserata ██████████;

b4) in mancanza di testimoni oculari in grado di confermare quanto dichiarato da quest'ultima, e, nonostante la sussistenza di contraddizioni nelle altre testimonianze sull'episodio comunque tutte de relato;

c) di aver erroneamente qualificato sul piano giuridico le condotte addebitategli, e, di aver omesso di considerare il contesto poiché:

c1) ha omesso di valutare la prassi dei riti scaramantici;

c2) ha omesso di valutare il clima goliardico;

d) di aver affermato la responsabilità del Sig. ██████████ per le molestie telematiche (Capi 1-8) sulla base di una presunta "predazione unilaterale", ignorando le prove schiacciante che dimostravano la reciprocità, il consenso e, soprattutto, l'assenza di dolo in capo all'incolpato, indotto a credere che i suoi comportamenti fossero accettati avendo omesso di valutare:

d1) la prova sulla reciprocità;

d2) i facta concludentia e il consenso esplicito;

d3) un fatto decisivo per l'esclusione del dolo ossia il ruolo dello ██████████;

e) di aver omesso di valutare la prova della desistenza;

f) di aver trascurato che le accuse relative ai messaggi (Capi 1-8) sono del tutto sformite di prova documentale, non essendo mai state acquisite le chat e il movente estraneo alla tutela della dignità.

In subordine il ██████████ lamenta l'assoluta sproporzione della sanzione inflittagli

Ciò precisato, ritiene la Corte che a torto si rimprovera al Tribunale Federale di aver violato i principi che connotano lo standard probatorio cui occorre fare riferimento nell'ambito dei

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





procedimenti disciplinari riguardanti tesserati poiché dalla motivazione si evince che il Tribunale Federale ha mostrato di ben conoscerli- si allude, per l'esattezza, alle precisazioni effettuate nell'incipit della motivazione che precede le considerazioni mediante le quali si dà conto delle conclusioni raggiunte all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie- così come ha mostrato di avere ben presenti le modalità secondo cui doveva essere oggetto d'apprezzamento il compendio probatorio di cui agli atti di causa dando conto dei più recenti approdi al riguardo del Collegio di Garanzia dello Sport; del resto, ciò che, essenzialmente, si lamenta nel punto III.i del motivo di reclamo qui considerato è la circostanza che si è riconosciuta diversa (e decisiva) valenza probatoria alle dichiarazioni rese da alcune delle tesserate ascoltate dalla Procura Federale nel corso delle indagini e poi ascoltate nella veste di testimoni nel corso del giudizio conclusosi con la decisione reclamata rispetto alle dichiarazioni rese da coloro che sono stati escussi come testi a discarico.

E' evidente, perciò, che la questione devoluta alla cognizione di Questa Corte non è se tali dichiarazioni hanno veicolato in ambito processuale fatti e circostanze che, secondo il ben noto principio del "confortevole convincimento", valgono a rendere "più che probabile che non" quanto contestato nei capi di incolpazione ma, piuttosto, se dette dichiarazioni si dimostrano "attendibili", e, oggettivamente "rilevanti" e "significative"; anzi, per essere ancora più precisi, posto che questa Corte deve pronunciarsi nella veste di giudice d'appello, ciò che maggiormente assume rilievo sono le ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto di fondare il proprio convincimento su alcune delle risultanze istruttorie piuttosto che su altre.

In stretta correlazione con quanto appena puntualizzato la Corte, ritiene di dover evidenziare che il decisum del Tribunale, lungi dall'essersi venuto a fondare solo (o principalmente) su quello che costituisce indubbiamente l'episodio più grave e, fra i più recenti, contestato al reclamante ██████████ nel capo 11) dell'atto di deferimento, si radica su *"una circostanziata e convergente rappresentazione dei fatti, ove più atleti dello stesso gruppo ██████████ si esponevano in prima*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





persona denunciando, con evidente omogeneità censoria, condotte di eccezionale intensità offensiva (ex multis, deposizione della tesserata ██████████, la quale riferiva di continue richieste di "foto e video intimi", videochiamate e atti dai contenuti esplicitamente sessuali,...")

Orbene secondo quanto adombrato in reclamo tali conclusioni non sarebbero state debitamente motivate e ciò principalmente perché il Tribunale non si sarebbe fatto carico di esaminare e confutare analiticamente gli argomenti difensivi che minavano alla radice la credibilità dell'impianto accusatorio.

A tal proposito la Corte ritiene di dover evidenziare in primo luogo che al contrario di quanto si afferma in reclamo, il compendio probatorio valorizzato dal Tribunale non è costituito puramente e semplicemente da testimonianze de relato ma anche (e in primo luogo) da testimonianze su accadimenti che hanno riguardato in prima persona le tesserate ascoltate nel corso delle indagini e quelle escuse come testi indicati dalla Procura Federale.

Sotto diverso e correlato profilo si ritiene di dover aggiungere che se è certo vero che le testimonianze de relato debbono essere apprezzate con prudenza e cautela, essendo precluso qualsivoglia vaglio critico della fonte originaria della notizia, per quanto concerne il caso di specie si è in presenza, come ha giustamente rimarcato il Tribunale Federale, di dichiarazioni che, allorquando si riferiscono a fatti riguardanti soggetti terzi (nella specie altre atlete vittime di condotte di varia tipologia offensiva della propria persona poste in essere dal reclamante ██████████), si dimostrano sostanzialmente coincidenti (solo per fare un esempio allorquando diverse tesserate hanno riferito dell'episodio di cui è rimasta vittima la Sig.na ██████████ a ██████████ in occasione dei ██████████ hanno fornito un resoconto dell'accaduto sostanzialmente identico qualche lieve divergenza risultando solo dalle dichiarazioni della tesserata ██████████); circostanza questa in ragione della quale dette dichiarazioni assumono ben diversa valenza probatoria poiché, come è ben noto, le c.d. testimonianze indirette costituiscono indizi che possono contribuire a dimostrare un fatto o una circostanza se, valutati

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





unitamente ad altri elementi, concorrono a formare un quadro probatorio connotato da gravità precisione e concordanza.

Ciò precisato Questa Corte, ancor prima di soffermarsi su quanto addotto a sostegno dell'assunto che l'addebito più grave non risultava affatto comprovato, ritiene di dover sottolineare che il motivo di reclamo qui considerato si disvela privo di qualsivoglia consistenza:

- a) laddove si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la prassi dei "riti scaramantici" poiché i capi d'incolpazione riguardanti il reclamante ██████ riguardano essenzialmente accadimenti che non si sono verificati nell'immediatezza delle competizioni agonistiche e, comunque, prassi (comunque non particolarmente edificanti) che avevano la loro ragion d'essere solo ed esclusivamente in tale specifico frangente non valevano in alcun modo a legittimare comportamenti simili in momenti diversi ovvero comportamenti diversi, variamente offensivi, come quelli descritti dalla maggioranza delle tesserate ascoltate nel corso delle indagini e da quelle, fra di esse, che sono state escuse quali testimoni indicati dalla Procura Federale (invio di messaggi dal contenuto sessualmente esplicito, invio di fotografie di parti intime o di dispositivi utilizzate per pratiche sessuali, effettuazione di videochiamate improvvise contestualmente all'effettuazione di pratiche sessuali, richieste di foto o video di parti intime ecc. per limitarsi alle condotte addebitate al reclamante ██████ nei capi di incolpazione n.1-4) ;
- b) laddove si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il "clima goliardico" per le stesse ragioni cui si è appena fatto cenno.

Il fatto che fra gli atleti di volta in volta convocati per eventi sportivi riguardanti la nazionale si erano instaurati rapporti all'insegna della giovialità, contrassegnati anche da battute a sfondo sessuale, non valeva in alcun modo a giustificare comportamenti, come quelli sopra indicati, al di fuori di tali particolari momenti connessi alla vita di gruppo e di ben diversa valenza offensiva.

Va, inoltre, aggiunto che in parte qua il motivo di reclamo distorce completamente le contestazioni di cui ai capi 4)-9) dell'atto di incolpazione che, nella sostanza, si ricollegano alle

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





modalità secondo cui il reclamante [REDACTED] era solito approcciarsi alle tesserate che aveva modo di conoscere; modalità che, nella sostanza, prescindevano da quanto, poi, in concreto accadeva (o poteva) accadere allorquando coloro che di volta in volta venivano convocati per impegni della nazionale si ritrovavano a trascorrere del tempo insieme.

Infatti la maggior parte delle tesserate (si rinvia ad esempio a quanto dichiarato dalle atlete [REDACTED] e [REDACTED]) hanno riferito di essere state destinatarie di richieste piuttosto sconvenienti quando non proprio di avance praticamente dal primo momento in cui avevano avuto contatti con il reclamante [REDACTED].

Ciò consente, altresì, di evidenziare che non colgono nel segno nemmeno i rilievi mediante i quali si è rimproverato al Tribunale di aver sottovalutato, anzi di aver sostanzialmente ignorato le testimonianze delle tesserate [REDACTED] e [REDACTED] riguardo al clima che si respirava in nazionale.

Non senza aver ricordato, peraltro, che la regola del “confortevole convincimento” è perfettamente in linea con l’orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione, che richiama l’ulteriore criterio della “probabilità prevalente”, il quale impone al giudice, come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra queste “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. Civ. Sez. 3[^] Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3[^], Ord. 5.3.2024 n. 5922).

Questa Corte rileva che, in effetti, dette testimonianze non sono state né sminuite, né obliterate ma semplicemente considerate prive di rilevanza poiché le contestazioni mosse al reclamante [REDACTED] riguardavano accadimenti che non si sono verificati nel momento in cui stava per iniziare la singola competizione ovvero nel contesto di momenti di convivialità e che non potevano e non possono in alcun modo giustificarsi in ragione di quanto avveniva in tali

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





frangenti.

A tal proposito la Corte rileva, altresì, che in tempi recentissimi le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio, pronunciandosi su vertenza che presenta similitudini con quella di specie hanno avuto modo di puntualizzare quanto segue, che questa Corte condivide pienamente: *“il comportamento ioci causa non costituisce una scriminante, potendo solo incidere sull'elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente goliardico e condiviso da tutti e tale da venire ad emersione in modo palese.*

19. *Nel richiamare l'orientamento espresso in proposito dalla giurisprudenza penale, il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato sottostante solo quando difetti in capo all'agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto, dovendo ricordarsi che nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. “dolo eventuale”. Ne consegue che là dove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l'integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell'azione, come tale irrilevante.*

20. *Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il problema della punibilità di un fatto là dove la condotta dell'agente sia stata mossa da un intendimento scherzoso.*

In tempi recenti la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'intento perseguito dall'agente di effettuare uno “scherzo” è idoneo ad escludere il reato solo quando la condotta sia stata posta in essere senza la volontà di determinare una lesione tipica dell'altrui integrità (morale o fisica che sia) oppure quando tale intenzione risulti incompatibile con l'eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo. In assenza di tali condizioni, il comportamento effettuato per scherzo degrada a mero movente dell'agire, di per sé ininfluenza ai fini della irrilevanza penale del fatto (fattispecie in tema di violenza privata – Cass. Pen. Sez. 5[^] 28.5.2018, n. 40488).

20a. *In senso analogo si è ancor più recentemente espressa la S.C. in materia di reati sessuali (Cass. Pen. Sez. 3[^] 16.12.2024 n. 4322, là dove il gesto dell'agente sia stato compiuto ioci causa o con finalità di irrisione a condizione che, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, essa costituisca un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima).*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





E – sempre in tema di condotte penalmente rilevanti asseritamente compiute ioci causa – la Suprema Corte ha ribadito il principio della irrilevanza del comportamento “scherzoso” in materia di ingiuria, ritenendo la non configurabilità del fatto commesso da un superiore nei confronti del militare gerarchicamente inferiore, quando il fatto, ancorché realizzato in ambito militare, “ si pone dichiaratamente come uno scherzo attuato in modo non offensivo e con frasi pronunciate in stretta connessione logica e temporale con il contesto ludico dell'azione.” (Cass. Pen. Sez. I 2.12.2014 n. 10601; idem 22.1.2014 n. 7575).

Ciò senza tralasciare il fatto che, secondo i Principi fondamentali del CONI del 2023 in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, è fatto divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e/o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo, come testualmente recita l'art. 12, lett. b), in correlazione con l'art. 11 inerente all'obbligo di predisposizione dei codici di condotta” (così testualmente Corte Federale d'Appello Decisione/0088/CFA-2025-2026 del 9 febbraio 2026).

Sempre per quanto concerne i capi d'incolpazione (rectius la maggior parte dei capi d'incolpazione) diversi da quello avente ad oggetto la condotta più grave addebitata al reclamante ██████ (condotta oggetto del capo d'incolpazione n. 11) si stigmatizza la decisione reclamata per “omessa e illogica motivazione sulla prova della reciprocità” poichè il Tribunale, pur ammettendo che “in passato vi possano essere stati scambi di immagini intime e/o di biancheria intima anche da parte di talune atlete” ha ritenuto che ciò “non scalfisce la natura molesta e violenta delle condotte” del medesimo.

Orbene, in disparte la considerazione che la questione della “reciprocità” può, tutt'al più, riguardare i comportamenti contestati al ██████ mediante alcuni dei capi d'incolpazione (per l'esattezza i capi 2, 4 e 7) o, per essere ancora più precisi, qualcuno dei comportamenti di cui a tali capi d'incolpazione riguardanti alcune delle atlete cui si fa riferimento in detti capi d'imputazione (in specie ██████ e ██████), alla stregua delle risultanze di causa il fatto che, occasionalmente, siano state assecondate richieste di fotografie o indumenti non può ritenersi indice “di una relazione paritaria e consensuale, in cui lo scambio di contenuti sessualmente espliciti era

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





bidirezionale”.

Al riguardo basterà qui sottolineare che la ██████ nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale, poi integralmente confermate quando è stata escussa come teste, ha affermato *“prima delle ██████ ci sono stati messaggi di ██████ che mi chiedeva foto o video intimi , io rispondevo molto stizzita chiedendogli se si stesse rendendo conto di cosa stesse facendo”* e *“vorrei precisare che tutto quanto ha fatto ██████ nei miei confronti non ha mai trovato il mio consenso, mai .E’ sempre stato fatto in modo violento fisicamente o verbalmente”*

Analogamente è a dirsi per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalla ██████ la quale, fra l’altro, ha precisato che ogniqualvolta nella sua veste di ██████ della nazionale doveva trattare il ██████ chiedeva ad altri atleti di essere presenti. Per di più costei non si è limitata ad ammettere di aver inviato in una occasione una foto di capo della sua biancheria intima ma ha, altresì, fornito più che plausibile spiegazione del perché lo aveva fatto (ossia dopo che nell’ambito di una chat si era trattato il tema della biancheria intima perché legato a tema di scaramanzia sportiva)

Ritiene, pertanto, la Corte che avuto riguardo alla esatta portata delle risultanze istruttorie, ossia apprezzando le dichiarazioni rese dalle predette atlete nel loro complesso e unitamente a quelle rese da altre atlete, non può rimproverarsi al Tribunale *“di non aver debitamente considerato l’esistenza di un contesto di "sexting" tra adulti consenzienti”* relativamente ai rapporti intercorsi fra il reclamante ██████ e dette tesserate.

Le precisazioni sin qui effettuate valgono anche a dimostrare l’infondatezza delle affermazioni secondo cui il giudice di prime cure avrebbe ommesso di considerare dalle risultanze di causa non è emerso che le condotte del reclamante ██████ avevano creato sensazioni di pericolo o fastidio nelle tesserate che ne erano vittima.

Ciò, al più, può essere vero per le tesserate che nel corso delle indagini hanno reso dichiarazioni favorevoli al reclamante e che sono state escusse quali testimoni indicate da questi, ma è decisamente da escludere per le altre tesserate (che sono la maggioranza di quelle che hanno reso

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





dichiarazioni) le quali hanno tutte posto l'accento sulla condizione di grave disagio in cui si sono venute a trovare (cfr. dichiarazioni rese dalle tesserate [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED])

Infine il motivo di reclamo qui considerato non può trovare accoglimento nemmeno laddove si contesta al Tribunale di non aver considerato l'impatto che hanno avuto i "suggerimenti" forniti dall' (ex) [REDACTED] della Federazione a diverse atlete sulla percezione del Sig. [REDACTED] (suggerimento sostanziatosi nell'invito ad assecondarlo) e di non aver debitamente considerato la prova di "desistenza".

Quest'ultima, ad avviso della Corte, a tutto concedere, può ritenersi raggiunta solo con riferimento a contestazioni marginali (ossia quelle riguardanti condotte del reclamante di cui erano state vittime le tesserate [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) in quanto, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalle tesserate già più volte menzionate ([REDACTED], [REDACTED] ma si vedano anche le dichiarazioni rese dalla tesserata [REDACTED]), è indubbio che il predetto si sia reso responsabile di numerosi episodi di molestie pur avendo ricevuto chiari ed espliciti segnali che aveva creato situazioni di forte fastidio e di grave disagio.

Pertanto Questa Corte ritiene di dover escludere che la decisione reclamata, scaturita principalmente dalla accertata fondatezza delle contestazioni formalizzate facendo leva sulle dichiarazioni rese da tali tesserate, non è in alcun modo inficiata dalla circostanza che il reclamante [REDACTED] abbia desistito dall'assumere ulteriori comportamenti di varia offensività nei confronti di altre tesserate avendo percepito che si trattava di comportamenti fortemente sgraditi (perché aggressivi e offensivi)

Proprio tale circostanza depone, invece, nel senso dell'infondatezza di quanto argomentato con riferimento al ruolo svolto dallo psicologo della formazione.

E' evidente, infatti, che se anche detta figura di supporto degli atleti d'interesse nazionale aveva consigliato ad alcune tesserate di assecondare comportamenti offensivi e/o aggressivi del reclamante [REDACTED], ragion per cui questi non era in grado di avvedersi del loro disagio, ciò non

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





significa che non era perfettamente consapevole del fatto che non si trattava di comportamenti corretti e rispettosi delle stesse visto e considerato che diverse altre atlete gli avevano fatto presente la più o meno consistente offensività di tali condotte e manifestato forte disagio invitandolo ad astenersi dal reiterarle; circostanza questa che, evidentemente, avrebbe dovuto indurlo non solo a conformarsi a tale invito, come risulta essere avvenuto in taluni casi, ma anche ad astenersi dall'approcciarsi esattamente nello stesso modo con qualsiasi altra atleta.

Peraltro ed in ogni caso circa l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, il Collegio di Garanzia dello Sport, nel solco della giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di chiarire che per il configurarsi d'illecito disciplinare, è sufficiente la c.d. *suitas*, ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie (id est la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto)

Tutto quanto sin qui puntualizzato, prima di considerare le critiche rivolte alla decisione appellata laddove ha ritenuto comprovato l'illecito disciplinare più grave contestato al reclamante ██████ resta ancora da aggiungere che il motivo di reclamo qui considerato è privo di fondamento anche in relazione a quanto addotto facendo leva sulla mancata acquisizione delle chat nel contesto delle quali il predetto aveva inviato i messaggi a sfondo sessuale che molte tesserate hanno dichiarato di aver ricevuto.

In disparte la circostanza che fra gli atti di causa risultano anche i messaggi presenti su alcune chat, e, che in alcun casi la Procura Federale era impossibilitata ad acquisire i messaggi cui si fa riferimento nelle dichiarazioni rese da alcune tesserate nel corso delle indagini e confermate allorquando sono state sentite nella veste di testimoni indicati dalla Procura Federale perché cancellati (impossibilità cui, peraltro, avrebbe potuto supplire- se convinto dell'infondatezza degli addebiti mossigli- il reclamante ██████ che in dette chat era presente e che tali messaggi aveva mandato anche perché, a differenza di quanto affermato dalle predette tesserate, non ha in alcun modo dedotto di essere impossibilitato a farlo avendoli cancellati), va ancora una volta

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





evidenziato che solo alcuni capi d'inculpazione riguardano comportamenti del predetto consistiti nell'invio di messaggi a sfondo sessuale.

Ciò precisato, va solo aggiunto che la decisione del Tribunale merita sicura conferma poiché le dichiarazioni rese dalle atlete già più volte menzionate, come pure si è evidenziato, sono convergenti, e, lo si aggiunge, circostanziate (anche) con riferimento a tale aspetto della vertenza, ragion per cui, in base allo standard probatorio che, come si è già accennato, connota il processo sportivo, tali condotte devono ritenersi senza dubbio dimostrate

Infine infondato si rivela anche l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione *"sul contesto di "faida interna" alla squadra emerso chiaramente dall'istruttoria"*.

E' fatto certo che il reclamante ████████ ha via via perso la fiducia della maggioranza degli atleti d'interesse nazionale, ma costituisce fatto altrettanto certo che ciò non è dipeso dalle scelte di carattere tecnico ma proprio in conseguenza dell'atteggiamento che il predetto, nel tempo, aveva avuto nei confronti della maggior parte di detti atleti e atlete (soprattutto nei confronti di queste ultime) che vedevano profondamente compromessa la propria serenità, e, per tali ragioni (e solo per tali ragioni) desideravano che lasciasse il proprio incarico.

Ciò precisato, in disparte che le contestazioni della Procura si sono venute a fondare anche sulle dichiarazioni rese da colei che a lungo ha svolto l'incarico di fisioterapista (Sig. ra ████████) che certo non poteva nutrire alcuno specifico interesse a veder sostituito il ████████ (anche perchè, come ha precisato allorquando è stata sentita come teste, si è dimessa da tale incarico dal dicembre 2024), l'assunto secondo cui le atlete che hanno rilasciato le dichiarazioni su cui si è venuto a fondare il procedimento disciplinare per cui è causa erano animate dall'obiettivo di ottenere la rimozione del predetto trova completa smentita nella circostanza che, allorquando sono state sentite dalla Procura Federale, l'organigramma tecnico della Federazione Italiana Tiro con l'Arco era radicalmente mutato in conseguenza della delibera n.37 del Presidente della Federazione del 1 aprile 2025 ratificata dal Consiglio Federale il 10 maggio 2025 e il predetto non

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





era più il [REDACTED].


Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di reclamo qui considerato si dimostra destituito di qualsivoglia fondamento e l'esame del reclamo del [REDACTED] potrebbe anche arrestarsi.

Ritiene, infatti, questa Corte che in virtù delle considerazioni sin qui svolte resta confermata la statuizione del Tribunale laddove il [REDACTED] è stato ritenuto responsabile delle violazioni ascrittegli (art. 71 e 72 del Regolamento di Giustizia, art. 2.1. Regolamento di Giustizia in relazione all'art.3.16. lett.a), b) e c) e art.3.17. Statuto Federale, art. 3, commi 1 e 3 Reg. Organico, art.2 Codice Comportamento Sportivo CONI) in relazione alle contestazioni di cui ai capi 1) - 10) d'incolpazione e ciò comporta quale necessitata conseguenza la comminatoria della sanzione di cui alla decisione reclamata.

A tal proposito, visto e considerato che quale motivo subordinato di reclamo si è addotta l'incongruità della sanzione applicata dal Tribunale Federale in quanto sproporzionata, irragionevole e ingiusta, Questa Corte per un verso rileva che in ragione di quanto in precedenza evidenziato a proposito dell'eccezione di prescrizione non può ipotizzarsi alcuna mitigazione della sanzione; così come non intravede circostanze attenuanti che potrebbero giustificare una qualche attenuazione del trattamento sanzionatorio poiché le contestazioni di cui è emersa la fondatezza si riferiscono ad una molteplicità di comportamenti connotati dal carattere dell'abitudine, come pure si è avuto modo di chiarire.

Inoltre non può non soggiungersi per un verso perché si tratta di comportamenti connotati da sicura gravità non soltanto perché in alcuni casi sembrerebbero integrare gli estremi di fattispecie criminose (non a caso come si evince dagli atti di causa nei confronti del reclamante [REDACTED] risulta avviato procedimento penale in relazione ai cui sviluppi non sono state fornite puntuali e aggiornate notizie); per altro verso perché il rango di atleta d'interesse nazionale avrebbe ancor di più imposto al reclamante di conformare le proprie condotte al rispetto dei doveri di cui alle norme menzionate in precedenza e, in particolare, ai doveri di cui all'art.2 del Codice

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Comportamento Sportivo CONI.

In ultimo (ma non certo per ultimo) ritiene questa Corte, ben consapevole che si tratta della sanzione più grave che possa essere comminata per la commissione di illeciti disciplinari, ritiene che sia senz'altro proporzionata avuto riguardo alla circostanza che si è trattato di comportamenti rivolti per lo più verso persone che per la loro condizione di disabilità (ma non soltanto per via di tale condizione) risultavano fortemente vulnerabili.

Nonostante quanto sin qui precisato questa Corte, in considerazione della delicatezza della presente vicenda, ritiene doveroso soffermarsi anche su quanto addotto in reclamo con riferimento a quello che viene definito il capo d'imputazione più grave (ossia il capo d'incolpazione n.11).

A tal proposito evidenzia in primo luogo che senza dubbio le dichiarazioni testimoniali della ██████████ non potevano essere considerate a priori inattendibili in ragione del legame affettivo fra la medesima e il reclamante ██████████, per quanto concerne l'episodio di cui al capo d'incolpazione n.11 non possono assumere la rilevanza decisiva che l'avversa difesa pretende di annettergli.

Infatti la circostanza che la ██████████ ha affermato di non aver mai consegnato al ██████████ le chiavi dell'alloggio occupato dalle atlete italiane che partecipavano alle competizioni di Tiro con l'Arco tenutesi nel contesto delle ██████████ svoltesi a ██████████ non vale per ciò solo a fornire prova certa che il predetto non si è introdotto in detto alloggio allorquando vi si trovava da sola la ██████████.

Analogamente è a dirsi per quanto concerne la dichiarazione con la quale ha affermato di essere a conoscenza (anche come medico) che il ██████████, in conseguenza della patologia contratta a causa dell'incidente di cui è rimasto vittima in giovane età, ha difficoltà nell'uso degli arti inferiori. In disparte che si tratta di affermazione in cui si riferisce genericamente di "difficoltà nell'uso degli arti inferiori", non si è in presenza di elemento probatorio in virtù del quale può ritenersi

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





dimostrato in modo certo e inequivocabile che il [REDACTED] non era in grado di effettuare i movimenti descritti dalla [REDACTED].

Per quanto concerne, invece, l'inattendibilità di quest'ultima va subito detto che quanto dichiarato dal suo fidanzato non può in alcun modo ritenersi sintomatico di "tendenza all'affabulazione", come si afferma nel reclamo, per la semplice ragione che si riferisce ad accadimento isolato laddove l'inclinazione ad assumere un determinato comportamento presuppone, per lo meno, un minimo di ripetitività e nel caso di specie non risulta in alcun modo che la predetta si sia resa responsabile di episodi simili a quello cui si accenna nel motivo di reclamo qui considerato.

Quanto alla circostanza che avrebbe reso dichiarazioni mendaci Questa Corte ritiene in primo luogo di dover evidenziare che avuto riguardo al contenuto del verbale in cui sono state raccolte le dichiarazioni rese dalla predetta alla Procura Federale non risulta in alcun modo che alla [REDACTED] sia stato esplicitamente chiesto se aveva inviato al [REDACTED] foto intime; costei risulta, infatti, solo aver dichiarato che aveva risposto in modo stizzito a tali richieste.

In secondo luogo l'ammissione fatta in risposta a precisa domanda nel momento in cui è stata escussa come teste è indice di sincerità e non di atteggiamento incline alla menzogna (come teste avrebbe potuto anche rispondere negativamente visto che il [REDACTED] non aveva prodotto le fotografie ricevute, nè si era difeso deducendo di essere in grado di produrre fotografie intime inviategli dalla [REDACTED])

In terzo luogo per quanto concerne specificamente le dichiarazioni su cui si è venuto a fondare il capo d'incolpazione n.11) va osservato che la [REDACTED] ha, fra l'altro, precisato di aver colloquiato tranquillamente con il reclamante allorquando si erano ritrovati nel pulmino che dal campo di gara li riportava al villaggio "perché era da alcuni mesi che [REDACTED] aveva interrotto la tipologia di comunicazione sessualmente rilevante e fastidiosa nei miei confronti "

Ciò posto, riesce difficile comprendere per quale ragione se la [REDACTED] aveva intenzione di fare dichiarazioni volte a screditare il [REDACTED] o, peggio, di accusarlo di comportamenti di cui non

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





era stata in alcun modo vittima, avrebbe dovuto collocarli in un frangente diverso da quelli in cui era stata oggetto di “attenzioni” di vario genere da parte del medesimo ovvero effettuare la precisazione di cui si è detto volta, essenzialmente, a chiarire che l'accadimento denunciato era inaspettato; circostanza questa che costituisce, senza dubbio, indice della veridicità di quanto dalla medesima riferito.

Infine la Corte ritiene di dover aggiungere che avuto riguardo alle altre dichiarazioni (rispetto a quelle su cui si è venuto a fondare il capo d'incolpazione n.11) rese dalla [REDACTED] sia nel corso delle indagini svolte dalla Procura, sia allorquando è stata escussa come testimone costituisce dato obiettivo, come evidenziato dal Tribunale, che si tratta di dichiarazioni largamente convergenti con quelle rilasciate da altre atlete ([REDACTED]) e da colei che fino al dicembre 2024 è stata la [REDACTED] della nazionale.

Quanto al rilievo che le altre testimonianze ([REDACTED]) sono mere ripetizioni di un racconto appreso "per sentito dire" da terzi la Corte ritiene che, per quanto nel reclamo si sia tentato di sminuirne la portata probatoria, costituiscono elementi che valgono a fornire conferma dell'attendibilità di quanto dichiarato dalla [REDACTED]. Ciò per la semplice ragione che ben difficilmente quest'ultima avrebbe riferito in via confidenziale a varie persone episodio mai verificatosi, per di più in frangenti in cui non poteva certamente immaginare che sarebbe stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del [REDACTED]

Inoltre, a dispetto di quanto affermato nel motivo qui considerato, va sottolineato che, come del resto si è già avuto modo di accennare, non si tratta di dichiarazione che presentano fra loro contraddizioni poiché discordanze scarsamente significative emergono esclusivamente da quanto si legge nel verbale in cui sono riportate le dichiarazioni rese dalla Sig.ra [REDACTED] alla Procura Federale.

Ritiene, infine, la Corte che la sicura attendibilità della [REDACTED] e, come subito si dirà, di quanto dalla stessa riferito posto a fondamento del capo d'incolpazione n.11) vale a rendere

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





sostanzialmente irrilevante la circostanza che nessuno era presente al momento in cui detto episodio si è verificato.

Venendo, quindi, a considerare quanto addotto a proposito della omessa valutazione dell'impossibilità biomeccanica della condotta ascritta al reclamante ██████ avuto riguardo a quanto risultante dalla certificazione medica prodotta, la Corte ritiene necessario precisare che con l'ordinanza istruttoria assunta contestualmente all'udienza di discussione dei reclami non ha inteso acquisire alcuna analisi clinico-funzionale specifica in merito alla condizione in cui versa il reclamante ██████ in virtù delle lesioni riportate a causa del sinistro di cui è rimasto vittima in giovane età, né ha inteso formulare quesito biomeccanico dettagliato a proposito di tale aspetto della vertenza.

Come chiaramente risulta dalla lettura della predetta ordinanza la Corte ha inteso acquisire esclusivamente la/le scheda/ della classificazione medica funzionale della disabilità della World Archery riguardante ██████ sulla quale si è ritenuto utile acquisire la breve nota a firma del ██████ a chiarimento sul contenuto delle classificazioni, in cui per quanto concerne il reclamante ██████ si riferisce che *"Buona è la mobilità del tronco e degli arti superiori"* valutazione che, però, non riguarda in alcun modo la questione biomeccanica cui si annette valenza decisiva (rectius la questione biomeccanica che il Tribunale ha omesso di considerare e la cui risoluzione nel senso indicato in reclamo assumerebbe valenza decisiva in quanto varrebbe a dimostrare che il ██████ non potrebbe essersi reso responsabile dell'illecito ascrittogli).

Sostiene invece la difesa che un ██████ classificato ██████, come il reclamante ██████, non ha il controllo del tronco necessario per proiettarsi in avanti staccando entrambe le braccia dalla carrozzina senza perdere l'equilibrio e cadere e, per tal motivo, quanto riferito dalla ██████ non potrebbe in alcun modo essersi verificato perché, appunto, se il ██████ si fosse approcciato nei suoi confronti nel modo indicato sarebbe andato incontro alle indicate conseguenze.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Siffatta impostazione trascura, però, un decisivo dettaglio di cui si dà conto sia nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione del reclamo che nello stesso certificato medico esibito al fine di comprovare l'assunto di cui sopra.

Per l'esattezza nella memoria si afferma "Il quesito dirimente, infatti, non riguarda la "mobilità" passiva o generica del tronco, quanto piuttosto il "controllo attivo" e la stabilità dello stesso durante un movimento di significativa proiezione in avanti, in assenza di appoggi e di stabilizzazione da parte degli arti inferiori"

Nel certificato medico versato in atti (certificato rilasciato da fisiatra operante in struttura sanitaria privata cui già solo in ragione di tale circostanza non può annettersi particolare rilevanza probatoria) si riferisce testualmente "Alla valutazione del controllo del tronco da seduto in carrozzina, discreto controllo nella posizione di riposo e con controbilanciamento degli arti superiori. Per spostamenti del busto e delle spalle superiori a circa 20°/30° in direzione anteriore, laterale destra e sinistra e combinata è necessario FI blocco della carrozzina per impossibilità di perno sugli arti inferiori. Ciò dal momento che essendo deficitario distalmente al metamero D4" risulta anche assente la sensibilità propriocettiva e il possibile reclutamento addominale (anteriore e laterale) a stabilizzare il tronco".

In buona sostanza sia da quanto dedotto dallo stesso reclamante che da quanto si afferma nel certificato medico si evince che il predetto avrebbe potuto proiettarsi in avanti staccando le braccia dalla carrozzina soltanto in presenza di determinate condizioni (stabilizzazione arti inferiori, blocco della carrozzina) e non l'addotta assoluta impossibilità biomeccanica del gesto. Tanto chiarito, reputa questa Corte che la certificazione medica versata in atti dal reclamante o, per meglio dire, la circostanza da questi addotta al fine di dimostrare che non potrebbe essersi reso responsabile dell'illecito ascrittogli che si è inteso corroborare mediante detta certificazione medica, non si dimostra idonea allo scopo per la semplice ragione che non vi sono elementi di alcun genere (e nemmeno sono stati adombrati) per ritenere che il reclamante al momento in cui

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





si è avvicinato alla ████████ non si trovasse nelle condizioni che gli consentivano di proiettarsi in avanti senza correre i rischi paventati nel motivo di reclamo qui considerato.

E' ragionevole, infatti, ritenere che se e nella misura in cui il reclamante, a cagione della sua peculiare condizione è costantemente esposto a rischi come quelli indicati, si preoccupi costantemente di premunirsi e non si intravedono valide ragioni per le quali dovrebbe escludersi che anche nella specifica occasione non avesse adottato tutte le accortezze necessarie al fine di scongiurare detti rischi.

In definitiva anche per quanto concerne il capo d'incolpazione n.11) Questa Corte ritiene comprovata la responsabilità del reclamante e, pertanto, che anche in ragione di tale circostanza la decisione reclamata deve essere senz'altro confermata.

Passando ora all'esame del reclamo ████████, attinente il profilo della responsabilità sull'addebito, si rileva quanto segue.

Con l'ultimo ed articolato motivo l'appellante ████████ ritiene non provata la propria responsabilità sulla base di una sostanziale insufficienza di prova. A fondamento della propria censura il tesserato fa riferimento, in particolare, alle deposizioni testimoniali rese e alla loro asserita inidoneità a fondarne la responsabilità.

Anche questo motivo è infondato.

In tema di *standard* probatorio, Questa Corte ribadisce che nel giudizio disciplinare sportivo non è richiesta la "certezza assoluta" né il superamento di ogni ragionevole dubbio secondo il paradigma penalistico. Il grado di prova deve attestarsi alla mera probabilità, potendo fondarsi su indizi/elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare un ragionevole affidamento sulla commissione dell'illecito. Tale principio è espresso in modo chiaro e costante dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, decisione n. 34/2016).

Lo stesso Regolamento di Giustizia FITARCO, nel delineare i principi del processo sportivo, abilita l'organo giudicante a una valutazione sostanziale e non formalistica degli elementi acquisiti,

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





nel rispetto del contraddittorio e dei poteri di integrazione istruttoria, ove necessario.

Ne consegue che la censura del ██████████, nella parte in cui pretende di subordinare la conferma della decisione impugnata a un paradigma sostanzialmente “penalistico”, non è condivisibile.

Infatti, la responsabilità ascritta dal Tribunale al Sig. ██████████ non è stata affermata – come sostenuto dalla difesa – sulla base a una generica “responsabilità di sistema”, ma muove da un nucleo fattuale e giuridico preciso: la posizione ricoperta, la conoscenza (o comunque la conoscibilità qualificata) di condotte lesive e la mancata attivazione doverosa, oltre a condotte valutate come incompatibili con i doveri di lealtà, correttezza e tutela dell’integrità della persona propri del ruolo rivestito.

L’art. 2.1 del Regolamento di Giustizia FITARCO impone a tesserati e affiliati l’osservanza dei principi e delle regole federali e un comportamento conforme a lealtà, probità, rettitudine e correttezza.

In parallelo, la normativa federale di *safeguarding* qualifica espressamente come comportamento rilevante l’“omissione negligente di assistenza” intesa – tra l’altro – come mancato intervento di dirigente o tecnico che, preso atto di condotte lesive, ometta di intervenire causando danno, permettendo che venga causato danno o creando un pericolo imminente.

Questa previsione ha un rilievo sistematico decisivo, il che significa che nell’ordinamento attuale il tecnico non è mero “spettatore” ma attore qualificato cui incombono doveri di protezione, allerta e intervento, tanto più in contesti di elevata asimmetria relazionale (allenatore/atleta; staff/atleta; struttura federale/atleta).

Alla luce di tali presupposti, la Corte ritiene che il Tribunale Federale abbia correttamente valorizzato la posizione di rilievo e responsabilità del reclamante nel contesto della Nazionale collegata alla emersione, attraverso plurime fonti dichiarative, di un quadro di condotte gravi e reiterate, che non potevano essere banalizzate né ignorate senza attivazione.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Peraltro la ricostruzione correttamente operata dal giudice di prime cure di condotte omissive (e, per quanto accertato, anche attive) ha contribuito a mantenere un contesto lesivo, con effetti intimidatori e di silenziamento delle vittime.

L'argomento difensivo del ██████████, secondo cui le condotte attive sarebbero attribuibili "quasi esclusivamente" al ██████████, e dunque non proverebbero alcuna sua responsabilità, non coglie nel segno: proprio perché l'addebito include profili omissivi e doveri di intervento, ricollegabili alla posizione rivestita dal tecnico.

La valutazione della responsabilità per il ██████████, non richiede infatti l'identità materiale delle condotte rispetto alla posizione del ██████████, ma l'accertamento della mancata attivazione e/o della contribuzione causale e disciplinare rispetto al fatto lesivo complessivo contestato (anche sotto il profilo della tutela dell'integrità del contesto sportivo).

Quanto ai profili di attendibilità e alle lamentate contraddizioni riferibili alla decisione impugnata, la Corte osserva che il giudice di primo grado ha compiuto un apprezzamento motivato, valorizzando convergenze, specificità descrittiva, coerenza intrinseca ed estrinseca delle deposizioni, e ponendo tali elementi in raffronto con le difese.

Le censure dell'appellante, per come sviluppate, mirano ad ottenere invece, in larga misura una rivalutazione atomistica del materiale probatorio e una sostituzione dell'apprezzamento che delle stesse ha fatto il giudice di primo grado, fornendone una lettura alternativa: operazione che, in sede di gravame, può essere scrutinata solo ove emergano vizi logici macroscopici, contraddizioni insanabili o motivazione meramente apparente. La giurisprudenza del Collegio di Garanzia delimita, con chiarezza, il perimetro del vizio motivazionale rilevante, escludendo che esso possa risolversi in una semplice critica del ragionamento decisorio operato sulle prove.

Nel caso sottoposto all'esame di Questa Corte, tali condizioni non ricorrono: la decisione impugnata espone l'impianto fattuale e la ragione dell'affermazione di responsabilità del Sig. ██████████, risultato di una valutazione sistematica e non atomistica dei singoli elementi probatori.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Il Tribunale ha dunque seguito un percorso argomentativo intellegibile e coerente con lo *standard* probatorio sportivo, per giungere a ritenere responsabile il ██████████, dei fatti disciplinari contestati.

La Corte ritiene doveroso rimarcare – anche ai fini della valutazione della complessiva gravità disciplinare – che le condotte oggetto di accertamento si sarebbero sviluppate in un contesto autorevole quale quello della Nazionale, nel quale l’asimmetria di potere e l’aspettativa di protezione risultano accentuate: l’atleta ripone nella struttura federale e nello *staff* tecnico una fiducia particolarmente intensa, in ragione del ruolo, della dipendenza tecnico-organizzativa e della dimensione rappresentativa.

Tale elemento, nel caso di specie, assume ulteriore pregnanza poiché la Nazionale coinvolta ██████████: la condizione ██████████, la potenziale maggiore esposizione a dinamiche di dipendenza e la necessità di un ambiente sportivo intrinsecamente sicuro rendono la lesione ancor più incisiva sul piano della dignità personale e della tutela dell’integrità psico-fisica.

La disciplina federale di *safeguarding*, in linea con gli indirizzi internazionali (IOC) e con il sistema CONI/CIP, è costruita proprio per prevenire e contrastare tali fenomeni e per assicurare strumenti di “*quick response*” e protezione immediata, ferma la competenza repressiva della giustizia sportiva.

In questo quadro, la posizione del tecnico, come più volte evidenziato, non è neutra: un’omissione, una minimizzazione o una mancata attivazione può tradursi in un fattore di consolidamento del rischio e di protrazione della lesione, con effetti di lungo periodo sul piano psicologico e di fiducia nelle istituzioni sportive.

Il Tribunale Federale ha applicato al Sig. ██████████ la sanzione della radiazione ex art. 63.1, lett. A), Reg. Giustizia, quale esito coerente con la gravità del quadro accertato.

La Corte ritiene la sanzione proporzionata e conforme ai principi dell’ordinamento federale atteso che gli illeciti disciplinari collegati ad abusi sessuali in ambito sportivo costituiscono tra le

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





violazioni più gravi, potendo compromettere la fiducia e l'integrità del sistema sportivo, come più volte evidenziato.

Corre ricordare che nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, attenendosi a criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale").

Nella scelta del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile il giudice deve altresì tener conto delle eventuali circostanze, se siano esse oggettive - ove attengano alla condotta - ovvero soggettive - relative cioè alla persona dell'incolpato - ai fini "dell'impatto" che le stesse spiegano sul piano sanzionatorio.

Il giudice deve motivare le proprie scelte, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del proprio potere discrezionale, consentendo così al giudice sovraordinato di verificare la congruità dell'opzione sanzionatoria prescelta.

Il Giudice nell'applicare la sanzione deve procedere inoltre all'analisi della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo e del luogo del reato, unitamente ad ogni altra modalità dell'azione. Il giudice di primo grado ha condivisibilmente applicato detti principi, correttamente motivando; peraltro, per giurisprudenza consolidata, la motivazione sulla sanzione applicata non deve essere rafforzata.

In conclusione, la sentenza del Tribunale impugnata regge pienamente nel merito e deve essere confermata integralmente, anche relativamente alla sanzione applicata.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





P.Q.M.

La Corte Federale di Appello della FITARCO, definitivamente pronunciando sui reclami proposti li respinge confermando integralmente la decisione di primo grado anche relativamente alle sanzioni applicate.

Spese compensate

Così deciso in Roma, nella sede federale, in data 4 marzo 2026

La Corte Federale di Appello


Avv. Alessandra Bruni (Presidente)

Avv. Tito Varrone (Componente Relatore)

Avv. Maurizio De Dominicis (Componente)

Depositata il 6 marzo 2026

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

